

---

---

## REGOLAMENTO AGENZIE D' AFFARI

---

---

### INDICE

Art. 1	Oggetto del Regolamento	pag. 2
Art. 2	Esclusioni	pag. 2
Art. 3	Caratteristiche	pag. 2
Art. 4	Requisiti soggettivi	pag. 3
Art. 5	Denuncia di inizio attività	pag. 3
Art. 6	Efficacia e validità della denuncia di inizio attività	pag. 4
Art. 7	Decadenza della denuncia di inizio attività	pag. 4
Art. 8	Requisiti dei locali	pag. 4
Art. 9	Trasferimento della sede dell'attività o modifica sostanziale dei locali	pag. 4
Art. 10	Cessazione dell'attività	pag. 4

## **ART. 1**

### **OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

Il presente regolamento disciplina le attività così definite dall'articolo 115 del R.D. 18 Giugno 1931, n. 773 "Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza" e dall'art. 205 del R.D. 6 Maggio 1940 n. 635 "Regolamento per l'esecuzione del Testo unico 18 Giugno 1931 n. 773 delle Leggi di pubblica sicurezza". Le licenze concernenti le agenzie di affari rilasciate dal Questore nei settori i cui compiti e le cui funzioni amministrative sono state trasferite agli enti locali con l'art. 163, comma 2, lettere b) e d) del D.Lgs. 31.3.1998 n° 112, mantengono la loro validità ed efficacia per il Comune di Ospedaletti.

Per il rilascio della licenza, il Comune non intende avvalersi della facoltà dell'art. 116 T.U.L.P.S.

Per agenzie pubbliche od uffici pubblici di affari si fa riferimento alle imprese, comunque organizzate, che si offrono come intermediarie nell'assunzione o trattazione di affari altrui, prestando la propria opera a chiunque ne faccia richiesta, con l'esclusione di quelle attività di intermediazione che siano già soggette a una specifica disciplina di settore".

## **ART. 2**

### **ESCLUSIONI**

Non rientrano nelle agenzie d'affari, le imprese di spedizione e di trasporto iscritte nel registro della Camera di commercio, I.A.A., le agenzie di trasporto di merci mediante autoveicoli, di cui alla legge 20 giugno 1935 n° 1349 ed in genere le agenzie e gli uffici di enti o istituti soggetti alla vigilanza di autorità diversa da quella della pubblica sicurezza, come i cambiavalute, le agenzie di emigrazione, le agenzie di recapito di corrispondenza, di pacchi e simili.

Sono escluse le agenzie di consulenza per la circolazione di mezzi di trasporto (legge 8.8.1991 n. 264).

Sono inoltre escluse:

- le agenzie di viaggi
- le agenzie di pegno e di recupero crediti
- le agenzie di pubblici incanti
- le agenzie matrimoniali
- le agenzie di pubbliche relazioni
- le agenzie immobiliari
- le agenzie di scommesse
- le agenzie di collocamento

## **ART. 3**

### **CARATTERISTICHE**

I quattro aspetti fondamentali per qualificare o identificare una agenzia d'affari sottoposta alla legge di Pubblica Sicurezza:

1. che l'attività sia svolta con carattere di abitudine e quindi non di occasionalità, utilizzando adeguata professionalità ed una minima organizzazione;
2. l'offerta pubblica, cioè un'offerta di prestazione rivolta a chiunque;
3. la prestazione deve consistere in una trattazione di affari per conto di altri e quindi in una attività di intermediazione;
4. il fine di lucro, cioè l'attività svolta a carattere imprenditoriale.

**ART. 4****REQUISITI SOGGETTIVI**

Il soggetto interessato ad intraprendere questo tipo di attività deve riunire i requisiti di cui all'art. 11 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773, e cioè:

- 1) non aver riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e in caso contrario avere ottenuto la riabilitazione.
- 2) non essere sottoposto a sorveglianza speciale o a misura di sicurezza personale o essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.

Può essere negato l'esercizio di tale attività a coloro i quali:

- hanno riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico
- hanno riportato condanne per i delitti contro persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, o per violenza o resistenza all'Autorità

**ART. 5****DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA'**

La licenza può essere sostituita da una denuncia di inizio attività di cui all'art. 19 della legge n° 241/90. Per poter esercitare l'attività occorre presentare la denuncia al Servizio Polizia Amministrativa, utilizzando l'apposita modulistica.

La denuncia deve contenere:

- a) dati anagrafici del denunciante
- b) dati dell'impresa
- c) numero del Codice Fiscale e numero di Partita I.V.A.
- d) ubicazione dei locali nei quali si svolge l'attività e dichiarazione di disponibilità degli stessi
- e) indicazione dettagliata del tipo di attività svolta
- f) nomina dell'eventuale rappresentante.

Devono essere allegati:

- a) planimetria in scala 1:100 dei locali
- b) certificato di prevenzione incendi (qualora la superficie totale lorda dell'esercizio superi i 400mq. o nel caso di vendita di auto usate, qualora siano ricoverati più di 9 autoveicoli);
- c) certificato di agibilità rilasciato dal Comune o attestazione di agibilità resa da un tecnico abilitato
- d) autocertificazione dei requisiti morali e antimafia del titolare
- e) accettazione della nomina e autocertificazione dei requisiti morali e antimafia del/i rappresentante/i se nominati, da effettuarsi sull'apposito stampato
- f) permesso di soggiorno o carta di soggiorno (ai fini dell'autocertificazione è richiesto il numero del permesso, l'autorità che l'ha rilasciato, la data di rilascio, la data di scadenza ed il motivo del rilascio) nel caso in cui il titolare d'impresa e/o il rappresentante siano cittadini stranieri
- g) tariffario in duplice copia di cui una in bollo
- h) registro degli affari da vidimarsi a cura dell'ufficio non obbligatorio per beni privi di valore o di valore esiguo quantificabile in 50 euro.
- i) Per le attività assimilabili a quelle commerciali (vendita conto terzi) l'orario da rispettare è lo stesso che per la vendita.

**ART. 6****EFFICACIA E VALIDITA' DELLA DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA'**

Ai sensi dell'art. 19 della legge 241/1990, entro 60 gg. dalla denuncia il competente ufficio procederà alla verifica della sussistenza dei presupposti e requisiti di legge richiesti, in mancanza dei quali disporrà il "divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti", fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

La denuncia ha carattere permanente, come disposto dall'art. 11 del Regolamento al T.U.L.P.S. , modificato dal D.P.R. n° 311/2001.

**ART. 7****DECADENZA DELLA DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA'**

La denuncia di inizio attività decade in caso di mancato rispetto dei requisiti e degli obblighi previsti e nel caso in cui vengano meno i requisiti soggettivi di cui all'art. 4 del presente regolamento.

**ART. 8****REQUISITI DEI LOCALI**

Per esercitare l'attività di agenzia d'affari, occorre che i locali abbiano destinazione d'uso definita dal Piano Regolatore e cioè:

- 1) direzionale nel caso di attività di prestazioni di servizi
- 2) commerciale in caso di attività di vendita conto terzi.

**ART. 9****TRASFERIMENTO DELLA SEDE DELL'ATTIVITA'  
O MODIFICA SOSTANZIALE DEI LOCALI**

Nel caso di trasferimento ad altra sede dell'attività o di modifica sostanziale dei locali, occorre presentare comunicazione di variazione al Servizio Polizia Amministrativa attestante l'esistenza dei requisiti dei locali prevista all'art. 8 del presente regolamento.

**ART. 10****CESSAZIONE DELL'ATTIVITA'**

La cessazione dell'attività deve essere comunicata al Servizio Polizia Amministrativa con apposita modulistica.